

Abstract. *Nel caso in cui un consumatore acquisti un bene di consumo e contemporaneamente stipuli una garanzia convenzionale con un terzo professionista nella quale è espressamente esclusa la responsabilità del terzo garante per i difetti di conformità del bene, per tali ultimi difetti sarà responsabile ai sensi degli artt. 128 ss. c. cons. esclusivamente venditore.*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
I^a Sezione Civile

Il Tribunale di Perugia, la Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa P.D.L., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (...)/2008 R.G. cont., promossa da:

B.T., rappresentato e difeso dall'Avv. M.S. del Foro di Perugia presso il cui studio, alla via (...) n. (...) di Perugia, è elettivamente domiciliato;

- ATTORE-

contro

C. auto SRL rappresentato e difeso dall'avv. L.L. e dall'avv. A.C. del Foro di Perugia, presso il cui studio alla via (...) n. (...) di Perugia è elettivamente domiciliato;

- CONVENUTO-

E. SRL rappresentato e difeso dall'Avv. G.B. e dall'avv. L.M. del Foro di Perugia, presso il cui studio Via (...) n. (...) di Perugia è elettivamente domiciliato;

- CONVENUTO-

Oggetto della causa: vendita di cose mobili e risarcimento danni

Conclusioni delle Parti: come da verbale di udienza 28 ottobre 2014, cui si fa integrale rinvio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la E. s.r.l. e la posponendo che:

- il 28 luglio 2007 aveva acquistato per € 14.500 un'auto usata Honda S 2000 presso la concessionaria C. auto s.r.l.;
- contestualmente aveva sottoscritto un contratto di garanzia convenzionale «Alterego» con la E., soggetto che la C. auto aveva incaricato della gestione dei suoi obblighi di garanzia;
- fin da subito l'auto aveva evidenziato numerosi guasti, correttamente segnalati dalle officine consultate alla E., la quale a volte negava l'autorizzazione ad intervenire, mentre altre si rendeva irreperibile;
- il 14 aprile 2008 aveva depositato ricorso per a.t.p., chiedendo la nomina di un c.t.u. per l'accertamento dei vizi dell'auto;
- l'11 settembre 2008 il c.t.u. geom. R. aveva depositato la perizia, sostenendo che i vizi dell'auto (grippaggio e ovalizzazione dei cilindri) erano dovuti all'anomalo uso della stessa nel periodo antecedente da parte di B. I lavori necessari al ripristino risultavano quantificabili in € 7.500;
- il 24.09.2008 la E. negava il pagamento dei € 7.105 in quanto il vizio sarebbe configurabile come difetto di conformità, come tale ascrivibile al venditore.

L'attore concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità e la condanna, in solido, delle convenute al pagamento di € 15.000, così ottenuti:

7.105 € a titolo di riparazione dell'autovettura presso la concessionaria Honda;

838 € a titolo di riparazione dell'autovettura presso l'officina S.;

3.000 € per fermo tecnico del veicolo per giorni 300;

800 € per danno esistenziale;

1.190 € per compenso c.t.u. per a.t.p.;

982 € per spese legali per a.t.p.;

Con comparsa depositata il 3 febbraio 2009, la C. auto si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza e la mancata prova della domanda attorea, la quale era a suo dire da rigettare per più motivi:

1. sussisteva difetto di legittimazione passiva della C. auto, essendo E. l'unico soggetto incaricato di gestire gli obblighi di garanzia del venditore. Inoltre, l'attore era decaduto dall'azione di evizione *ex* art. 1495 c.c., avendo eccepito il vizio tardivamente. Infine il vizio in questione era configurabile come difetto di produzione, la cui responsabilità grava sul produttore (Honda);

2. sussisteva legittimazione passiva in capo alla E., che, in quanto «garante», aveva responsabilità esclusiva per vizi e difetti dell'auto. Nello specifico, i vizi erano dovuti altresì ad un uso non appropriato dell'attore, il quale in particolare aveva fatto eseguire sull'auto interventi non autorizzati da E.

Inoltre la C. auto proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna in solido dell'attore e della E. al pagamento di € 25.000 a titolo di danni di immagine, sostenendo che il giudizio in questione stava arrecando gravi pregiudizi economici all'attività commerciale.

Con comparsa depositata l'11.2.2009 si costituiva in giudizio la E. srl, contestando la domanda attorea.

Anzitutto eccepiva il difetto di legittimazione passiva di E., in virtù del fatto che la E. non era obbligata alla gestione dei cd. «vizi di conformità», asseritamente ravvisabili nel caso di specie. Inoltre sosteneva che il comportamento dell'attore, che aveva fatto effettuare

interventi sull'auto non previamente autorizzati dalla sua garante, costituiva inadempimento contrattuale, escludendo così l'operatività della garanzia stessa.

La causa veniva istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali e assunta in decisione all'udienza del 24.10.2013. Con ordinanza del 3.5.2014 veniva rimessa sul ruolo, stante la necessità di chiarire la provenienza di alcuni documenti in atti. All'udienza del 28.10.2014 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti termini *ex art.* 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali.

La domanda attorea, così come proposta, è parzialmente fondata e pertanto meritevole di accoglimento, nei limiti di séguito esposti.

1. Accertamento della responsabilità.

La domanda che l'attore avanza nei confronti delle convenute in solido, C. Auto srl e E. srl, è configurabile come azione di responsabilità da inadempimento contrattuale sul presupposto che C. Auto quale venditore ed E. quale assicuratore convenzionale sono entrambi tenuti a risarcire i danni derivanti dai vizi di conformità del bene venduto. Nel caso di specie l'attore ha stipulato due distinti contratti.

Il primo è un contratto di vendita di bene di consumo, ai sensi del d.lg. n. 206/2005, stipulato tra il compratore B. e il venditore C., ed avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà dell'auto usata Honda S2000. (cfr. fattura d'acquisto, doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).

Il secondo, invece, («Alterego») è un contratto di garanzia convenzionale, *ex art.* 133 d.lg. n. 206/2005, stipulato tra la garante E. e il garantito B. (cfr. doc. n. 2 e 3 del fascicolo di parte attrice).

I due diversi contratti comportano per il consumatore il diritto a due differenti tipi di garanzie.

Nel primo tipo di contratto il consumatore-compratore (B.) gode di una garanzia legale - nei confronti del venditore - per quanto riguarda i vizi di conformità del bene di consumo. Tale garanzia ha la durata di due anni, a partire dalla consegna del bene, che si riduce ad un anno nel caso di beni usati (come nel caso dell'autovettura in questione).

Nel secondo tipo di contratto è prevista una garanzia convenzionale tra il consumatore-garantito e il garante - che può essere lo stesso venditore, o un soggetto terzo come nel caso di E. - che va ad aggiungersi alla garanzia legale, estendendone, a seconda dei casi, durata, oggetto, tipi di vizi garantiti, ecc.

Si noti bene come tale garanzia convenzionale ed «ulteriore» non può in nessun caso limitare la garanzia legale, per cui eventuali clausole limitative della garanzia legale sono da considerarsi nulle.

Nel caso di cui si dibatte il contratto di garanzia offerto da E. offre la copertura per numerosi vizi - diversi da quelli di conformità, come ad esempio quelli conseguenti al normale uso - prevedendo altresì un dettagliato elenco delle componenti dell'auto che rientrano nell'oggetto della garanzia. Il contratto esclude espressamente dall'oggetto della garanzia i vizi di conformità, riguardo i quali la responsabilità resta del venditore per effetto della garanzia legale, (cfr. p. 36 del doc. n.3 del fascicolo di parte attrice).

Chiarita la presenza dei due distinti contratti è ora importante accertare l'effettiva sussistenza (o meno) dei vizi prospettati dall'attore. In caso di risposta positiva, occorre identificare la natura e il tipo dei vizi, operazione decisiva ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile tenuto al pagamento delle spese di riparazione, il cui eventuale ammontare dovrà infine essere quantificato.

1.1 Sussistenza dei vizi

Riguardo la effettiva sussistenza dei vizi, va osservato come l'attore abbia allegato numerosi episodi di malfunzionamento del veicolo. Fin dal mese successivo all'acquisto l'auto presentava un consumo d'olio eccessivo, perciò l'attore si era recato presso l'officina autorizzata Honda, la quale gli aveva fatto presente che il precedente proprietario aveva ommesso un importante richiamo effettuato dal produttore. Poco dopo il primo intervento dell'officina Honda, la macchina ripresentava i problemi di consumo eccessivo di lubrificante, e l'attore, stavolta, si rivolgeva alla sua officina di fiducia: anche dopo il secondo intervento meccanico la situazione dell'auto non era migliorata. Seguiva un altro vano intervento dell'officina Honda, fino alla definitiva rottura dell'auto avvenuta il 21.2.2008. Secondo la diagnosi effettuata dalla stessa officina, i lavori necessari per la riparazione ammontavano a € 5.612. Tale circostanza è confermata dal sig. T., capo officina Honda, nel corso della testimonianza resa all'udienza del 29.11.2011.

Il 20.3.2008 B. decideva di adire il Tribunale di Perugia per un procedimento per accertamento tecnico preventivo. Al termine di tale procedimento veniva redatta relazione tecnica da parte del ctu geom. R., il quale confermava l'esistenza di gravi vizi dell'auto, che la rendevano inservibile (cfr. relazione di consulenza tecnica acquisita in atti). Il consulente quantificava in € 7.107 l'ammontare delle spese dei lavori di riparazione del veicolo.

Alla luce di quanto esposto risulta indubbia la sussistenza dei vizi lamentati dall'attore.

1.2 Comportamento delle parti

In ordine al comportamento delle parti, nel contratto di garanzia convenzionale si legge che:

- è oggetto di Alterego «a) la gestione professionale di qualsiasi difetto di conformità, difetto conseguente a normale uso, guasto o anomalia tale da provocare un malfunzionamento del veicolo (...).»
- «Il proprietario del veicolo (...) ha preso atto del mandato conferito dal venditore ad E. e ne ha riconosciuto il ruolo di unico interlocutore a cui andranno segnalati eventuali guasti, difetti o malfunzionamenti».

Il garantito deve quindi segnalare prontamente i difetti del veicolo a E. srl, attraverso l'apposito modulo e, nei suoi confronti, E. srl ricopre il ruolo di unico interlocutore, persino relativamente ai vizi di conformità, la cui responsabilità grava invece sul venditore.

Le convenute sostengono che l'attore abbia con la sua condotta aggravato i difetti del veicolo, avendo effettuato riparazioni (mediante la sua officina di fiducia S.) che non erano state previamente autorizzate da E.: il contratto «Alterego» infatti prevede che «qualsiasi intervento eseguito in assenza di autorizzazione scritta alla riparazione, fa decadere ogni obbligo da parte di E. e del venditore».

Come risulta dagli atti, l'attore ha puntualmente e correttamente segnalato ogni vizio ad E. srl, (vedi all. 6-7-8-12-15), la quale riscontrava la seconda segnalazione di guasto del veicolo del 17.11.2007 solo a distanza di tre mesi, così omettendo di adempiere diligentemente al suo ruolo di unico interlocutore cui la parte era tenuta a segnalare i malfunzionamenti. L'inerzia di E. srl per così lungo tempo non può certo risolversi in danno dell'attore allorché lo stesso ha provveduto a far effettuare un intervento di sostituzione dei gommini delle valvole in data 28.12.2007. Se è vero infatti che qualsiasi intervento eseguito in assenza di autorizzazione scritta alla riparazione fa decadere ogni obbligo da parte di E. e del venditore è anche vero che l'inerzia dell'assicuratore nell'autorizzare o negare l'intervento non può pregiudicare *ad libitum* il diritto del consumatore/proprietario del veicolo alla sua riparazione e al suo utilizzo. E del resto non può non rilevarsi la contraddittorietà in cui è

incorsa la E. allorché nel riscontro negativo di segnalazione guasto del 21.02.2008 (cfr. modulo in atti all. 17), nel dare atto che il 13.11.2007 l'Officina S. aveva inviato segnalazione guasto ipotizzando la rottura delle fasce e dei gommini delle valvole provvedendo alla riparazione dei gommini senza autorizzazione, rileva che le fasce elastiche non erano state sostituite, ma che «ove tale sostituzione fosse stata effettuata in tale occasione, come peraltro preventivato, il danno attuale non si sarebbe verificato ma soprattutto l'entità del danno non sarebbe stata così elevata», con ciò sostanzialmente censurando il B. per avere preso l'iniziativa non autorizzata di far cambiare le valvole e nel contempo per non avere preso l'iniziativa, pur senza autorizzazione, di fare sostituire le fasce elastiche.

1.3 Natura dei vizi

Risulta ora necessario stabilire la natura dei vizi suddetti.

I vizi sono da qualificare come difetti di conformità del bene *ex* artt. 128-132 del d.lg. n. 206/2005, per i quali il consumatore ha diritto alla garanzia da parte del venditore.

L'art. 129 prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, cosa che si verifica quando i beni

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono; le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore;
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.

Nel caso qui dibattuto i vizi dell'auto di B. si sono manifestati immediatamente dopo l'acquisto; successivamente è stata riscontrata, da parte dell'officina ufficiale Honda, la mancata effettuazione del richiamo gratuito da parte del precedente proprietario - richiamo effettuato dalla casa produttrice Honda per ovviare ad un problema ricorrente delle autovetture Honda S2000; infine, nelle sue conclusioni il ctu geom. R. afferma con nettezza che «(...) le cause dei vizi e/o difetti riscontrati vanno ricercate in un anomalo pregresso utilizzo del veicolo, antecedentemente all'acquisto da parte del ricorrente».

Da quanto detto appare chiaro che, nonostante i guasti si siano presentati successivamente alla consegna della cosa, la causa dei vizi sia da collocare nel periodo precedente alla consegna. Ai sensi dell'art. 132, comma 3, «(...) si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data (...)», cosa che, nel caso di specie, si è verificato, visto che si sono manifestati dopo un solo mese.

Lo *standard* di conformità che si richiede ad un bene usato *ex* art. 128, comma 3, («Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa»), come l'auto in questione, è giustamente meno rigoroso di quello che si richiede ad un equivalente bene nuovo, ma non può arrivare a tollerare gravi difetti che eccedono la normale usura della cosa e che ne compromettono il normale uso.

Siamo quindi in presenza di difetti di conformità, la cui responsabilità ricade *ex* art. 129 sul venditore. Come già anticipato, nel caso in esame, l'attore gode di una garanzia convenzionale ulteriore rispetto a quella legale. Nel contratto di garanzia stipulato tra E. e B., nel paragrafo relativo alle esclusioni, si legge che «è espressamente esclusa la gestione onerosa e diretta da parte di E. per guasti, difetti e anomalie di funzionamento riconducibili al difetto di conformità (...)».

In virtù di tale clausola, per la quale è del tutto da escludere la natura vessatoria invocata dall'attore, in caso di difetti di conformità la garante E. ha semplicemente l'obbligo di

«gestire professionalmente» per conto del consumatore la segnalazione del difetto, svolgendo il ruolo di mero intermediario tra il consumatore e il venditore, vero responsabile.

Nel caso di specie, pertanto, dei difetti di conformità deve rispondere unicamente il venditore C. Auto, che è tenuto a risarcire i danni che ne sono derivati all'attore.

2. Quantificazione del danno subito dall'attore B.

a) danno patrimoniale Il danno patrimoniale comprende in sé le due voci del danno emergente - inteso come spese sopportate - e del lucro cessante - inteso come mancato guadagno.

Il danno emergente si quantifica nella somma di € 7.945, così risultante :

€ 7.107 per i lavori di riparazione del veicolo, sulla cui entità economica concordano la officina Honda, il ctu R. e i ctp T. (per l'attore) e F. (per E.);

- € 838 per i lavori di riparazione del veicolo svolti dall'officina S., come da fattura allegata. Tale complessiva somma deve essere risarcita dalla società C. Auto srl, unitamente alle spese sostenute dall'attore per la CTU nel procedimento per ATP, pari ad € 1190,76, ed alle spese legali, pari ad € 982,04.

Sempre di natura patrimoniale è il danno da fermo tecnico, ossia quel pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per l'impossibilità di utilizzarlo durante il periodo di riparazione in officina.

L'attore chiede complessivamente € 3000 per i (circa) 300 giorni nei quali non ha potuto utilizzare il veicolo.

Le prove documentali delle fatture delle officine e le prove testimoniali dei sigg. S. e T. fanno ritenere il periodo di fermo tecnico sufficientemente provato e stimabile attorno ai 300 giorni. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012, n. 690) ciò basta per sancire la risarcibilità del danno da fermo tecnico: «è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato».

Pertanto la quantificazione del danno per fermo tecnico va effettuata dal giudice con valutazione equitativa *ex art.* 1226 cc. Nel caso di specie, la cifra richiesta appare congrua, tenuto conto del lungo periodo di fermo, del valore dell'auto determinato dal deprezzamento, e della mancata allegazione di particolari esigenze da parte dell'attore.

Complessivamente il danno patrimoniale va risarcito nella misura di € 13.117.

b) danno non patrimoniale l'attore richiede, oltre al risarcimento del danno patrimoniale subito, € 800 a titolo di danno esistenziale. Tale tipologia di danno non forma un'autonoma categoria, bensì fa parte dell'ampia categoria onnicomprensiva del danno non patrimoniale *ex art.* 2059 c.c., così come stabilito nella fondamentale sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite. Il danno esistenziale consiste nell'adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell'evento dannoso: quest'ultimo va quindi a modificare in senso peggiorativo la qualità della vita e le abitudini del soggetto. Ferma restando la risarcibilità di tale tipo di danno, nel caso di specie l'attore formula la richiesta di risarcimento senza provare alcunché in merito, in nessun modo allegando se e come i vizi dell'auto gli abbiano causato un danno esistenziale. Pertanto nulla è dovuto al B. a titolo di danno non patrimoniale esistenziale.

In definitiva, la domanda attorea va accolta parzialmente ed unicamente nei confronti del venditore C. Auto srl, che va condannato a risarcire all'attore la somma di € 13.117,8 per i danni patrimoniali che egli ha subito in virtù del difetto di conformità del bene.

La domanda attorea va invece rigettata nei confronti di E. srl, in quanto non tenuta contrattualmente a garantire l'attore dai vizi di conformità del bene.

Da tanto consegue anche l'evidente infondatezza della domanda di manleva avanzata da C. Auto srl nei confronti di E. srl, non sussistendo alcun obbligo legale o contrattuale in capo al prestatore di garanzia convenzionale di manlevare il venditore dagli obblighi di cui agli artt. 129 ss. c. cons. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza nei confronti di C. Auto srl.

Sussistono, invece, i presupposti per compensarle tra l'attore e la convenuta E. srl ove si considerino le circostanze emerse relativamente al comportamento non conforme agli obblighi assunti tenuto dalla Assicuratrice quale «gestore professionale» della segnalazione dei difetti.

P.Q.M.

Il Tribunale, accertata la responsabilità contrattuale della convenuta C. Auto srl per i danni subiti dall'attore B. T., così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna C. Auto al pagamento di € 13.117,8 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore;
- rigetta la domanda attorea nei confronti di E. srl in quanto i vizi accertati, ed i difetti di conformità, non rientrano tra i tipi di vizio oggetto del contratto di garanzia che lega E. all'attore;
- condanna la C. Auto srl al pagamento in favore di B. T. della somma di € 3.850,00 per compenso professionale ed € 250,88 per spese, oltre accessori di legge, compensa le spese di lite tra B. T. ed E. srl.

Perugia, 20 febbraio 2015

Il giudice